



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Strada del Megiaro, 261  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



## **Circolare 66 2020**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.*

*Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

### **Secondo la Cassazione n.11702 del 2020 è illegittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia aiuta la moglie in negozio.**

Questa recente sentenza, che si pone all'interno di un filone sempre più consistente, fa tristemente pensare.

Sostanzialmente la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11702 del 17 giugno 2020, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente che durante il periodo di malattia era stato avvistato nel negozio della moglie.

I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che, la condotta del lavoratore non è idonea a compromettere il vincolo fiduciario qualora non aggravi il suo stato di salute né rallenti la sua guarigione.

Non ci permettiamo di mettere in dubbio l'effettività dello stato di malattia, ma quanto meno riflettiamo sul fatto che un datore di lavoro si possa quindi chiedere se un suo dipendente che è in grado di lavorare presso il negozio della moglie perché non dovrebbe essere in grado di prestare la sua attività regolarmente e dovrebbe necessitare di un periodo di malattia. Se ne desume che vi sono lavori in Italia che non si possono assolutamente svolgere quando si è ammalati (impiegato amministrativo? Back-office commerciale? Magazziniere?) ed altri invece che il dipendente ha le forze e l'energia di svolgere benché malato senza che ciò rallenti la sua guarigione (aiutare la moglie presso il proprio negozio).

Probabilmente tale mia riflessione è condivisa anche da tutti quei lavoratori che hanno avuto per anni un assenteismo quasi inesistente.

25 giugno 2020

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

*personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

***Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.  
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [negoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:negoilconsenso@studio-filippi.it)***

---

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avesse ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.